STATUTO CIRCOLO ARCI BOLOGNESI APS

- ***Costituzione e scopi***

Art. 1
È costituito in Ferrara il Circolo Arci Bolognesi APS (di seguito nominato Circolo nel presente testo), associazione di promozione sociale con sede legale in Ferrara (FE), Piazzetta San Nicolò n. 6/A, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.
L'Associazione è autonoma, pluralista, apartitica a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.
Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.
Il Circolo aderisce all'ARCI APS, associazione nazionale di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale, conservando autonomia programmatica e amministrativa.

Art. 2
Il Circolo persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'obiettivo dell'associazione è quello di essere un luogo di aggregazione sociale per i giovani della città e un punto di riferimento per i cittadini del quartiere in cui è inserito, un luogo nel quale poter passare in maniera costruttiva il proprio tempo libero, potendo partecipare ad attività culturali e di condivisione sociale, con lo scopo di creare occasioni di socialità positiva per i giovani e combattere il fenomeno della solitudine e abbandono degli anziani.
Sono attività prioritarie del Circolo dirette agli associati, loro famigliari e terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
  Il Circolo intende svolgere attività quali concerti, serate musicali, dj-set, corsi di musica nonché attività di promozione dell'attività di danza e ballo e teatrale, in tutte le sue forme; intende promuovere attività di cultura cinematografica e organizzare mostre ed esposizioni di arte, con particolare attenzione alle espressioni dell'arte giovanile.
  Tra le attività artistiche e ricreative si intende organizzare festival musicali, al fine di favorire la diffusione della cultura musicale e una partecipazione consapevole ai momenti ricreativi, adottando nell'organizzazione degli stessi un approccio particolarmente attento all'impatto ecologico;
- lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata: il Circolo si propone di organizzare dibattiti, presentazioni di libri, incontri su temi di attualità, anche in collaborazione con altre associazioni;
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il Circolo intende divenire luogo di riferimento del quartiere, in cui le necessità dei cittadini residenti possano incrociarsi con l'offerta di cittadinanza attiva dei soci, attivando servizi di assistenza e piccoli servizi ai cittadini che ne avessero necessità.

Tutti i campi in cui comunque si manifestino esperienze culturali, artistiche e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, sono potenziali settori di intervento dell'associazione.

Art. 3

Oltre alle attività di interesse generale il Circolo può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui all'art. 2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Per tali scopi l'associazione potrà:

1) avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite, con prevalenza comunque di apporto volontario;

2) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;

3) dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;

4) somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, cos' come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore;

5) pubblicare una rivista di argomento affine agli scopi statutari;

6) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;

7) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

Art. 4

Il Circolo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

- ***Associazione***

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci del Circolo le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e dichiarando di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di iscrizione deve essere firmata dall'aspirante socio, annotandovi gli estremi di un documento di identità.

Per i minori di 14 anni è richiesto l'assenso dell'esercente la potestà.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6. Il diniego deve essere comunicato all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso.

La comunicazione di accettazione a socio è assolta con la consegna della tessera sociale.

Nel caso di diniego da parte del consigliere delegato al tesseramento la richiesta di ammissione a socio verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni. Persistendo il diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione indicandone le motivazioni all'interessato il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'organo di garanzia dell'associazione se nominato, in mancanza la decisione sul ricorso è rimessa all'Assemblea dei Soci.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, all'atto della restituzione della tessera associativa verrà rimborsata la quota versata.

Il mancato rinnovo della tessera comporta la automatica decadenza del socio e il divieto di frequentare i locali del circolo.

Art. 8

Hanno diritto a frequentare il circolo:

- i soci;
- i soci di altri circoli Arci, purché in possesso della tessera associativa;

In particolari occasioni il Consiglio Direttivo potrà decidere di consentire l'accesso ai soli soci del Circolo.

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 9

Il socio è tenuto a:

- attenersi alle eventuali limitazioni stabilite dal Consiglio direttivo del Circolo; la frequentazione dei locali può essere temporaneamente interdetta ai soci che arrechino disturbo agli altri o appaiono in condizioni di precaria lucidità;
- versare la quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, per il rinnovo della tessera sociale;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 10

La decadenza da socio può avvenire per:
- decesso o estinzione della persona giuridica o ente;
- dimissioni;
- mancato rinnovo della quota associativa;
- espulsione o radiazione.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera associativa.

- ***Provvedimenti disciplinari***

Art. 11

Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:
1) ammonizione scritta;
2) sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
3) espulsione o radiazione;

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali ovvero adottino condotte denigratorie e irrispettose o comunque contrarie ai valori sociali;
b) quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute all'associazione;
c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione ovvero a terzi in occasioni connesse alla partecipazione alla vita associativa..

Le radiazioni o espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza.
I soci radiati per morosità potranno essere riammessi previo pagamento del dovuto, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo.
I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a frequentare i locali dell'associazione e partecipare alle sue iniziative. Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperino

al divieto di frequentazione e l'inosservanza della diffida comporterà la possibilità per il Consiglio direttivo di denunciare l'intruso per violazione di domicilio.

- ***Patrimonio sociale e bilancio***

Art. 12
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione.
I proventi sono costituiti:
a) dalle quote di iscrizione;
b) dai contributi associativi;
c) dai contributi di Enti o privati;
d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
e) da elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
f) proventi derivanti da somministrazione ai soci di alimenti e bevande;
g) entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali.
Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13
L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza dell'esercizio, nonché la consistenza finanziaria e le partite creditorie e debitorie.

Art. 14
Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere, culturale, solidaristico, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti e a fondo di riserva.
È fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati. Tale disposizione non si applica se la destinazione o la distribuzione sono imposte per legge o sono effettuate a favore di altre associazioni di promozione sociale o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale aderenti alla rete ARCI.

- ***Organi sociali***

Art. 15
Sono organi sociali:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l'Organo di controllo o il Revisore legale nei casi previsti per legge.
Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico.
Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e possono candidarsi esclusivamente soci iscritti da almeno tre mesi in regola con il versamento della quota sociale.

Art. 16
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo del Circolo a cui devono essere invitati tutti i soci.
Hanno diritto di voto i soci maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti e ogni associato dispone di un solo voto.

Art. 17
Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.
L'assemblea ordinaria è convocata regolarmente una volta all'anno con avviso scritto inviato a mezzo posta elettronica cinque giorni prima della data fissata o con avviso esposto presso la sede dell'associazione almeno venti giorni prima della data fissata.
L'assemblea straordinaria è convocata, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 dei soci, con avviso scritto inviato a mezzo posta elettronica dieci giorni prima della data fissata e con avviso esposto presso la sede dell'associazione almeno venti giorni prima della data fissata.
Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.

Art. 18
In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci maggiorenni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, non più di 1 socio.

Art. 19

Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto è indispensabile la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione del patrimonio dell'associazione, occorre il voto favorevole dei 3/4 dei soci maggiorenni in regola con le norme sul tesseramento.

Art. 20

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Circolo.
Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti con diritto di voto. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà di norma con votazione palese, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.
Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 21

L'assemblea dei soci regolarmente costituita ha i seguenti compiti:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo ai sensi della normativa vigente;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge il Consiglio Direttivo previa determinazione del numero dei suoi componenti;
- nomina o revoca l'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni dei soci;
- delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste dall'art.20;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 23

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dell'assemblea dei soci
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno;
- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- delegare uno o più dei propri membri ad esaminare le domande di adesione.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vicepresidente o dal membro anziano.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto od in parte.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art. 27

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti.

Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 28

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

Art. 29

Il Circolo nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente.

- ***Scioglimento dell'Associazione***

Art. 30

La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere presa con le modalità previste dall'art.20. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze ivi previste, nel corso di tre successive convocazioni assembleari ed in seguito ad un ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato, gli intervenuti deliberano lo scioglimento.

In caso di estinzione o di scioglimento del Circolo il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

- ***Disposizioni finali***

Art. 31

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Il Presidente *Il Segretario*

Approvato nell'assemblea ordinaria del 9/12/2019.